

## VERBALE DI ACCORDO ASSEGNO DI SOLIDARIETA'

Il giorno 10 novembre dell'anno 2017, presso il Centro Convegni Cavour in Roma alla Via Cavour, n. 50/a, si sono incontrate:

- la Società **NAPOLI BINGO S.r.l.**, con sede legale in via Cesare Pascarella n. 7, 00153, Roma, Partita Iva 07689220635 e n. 1 sala bingo sita in Napoli alla Via R. Bracco, 5, rappresentata da rappresentata dal Dott. Cosma Damiano De Rosa e dalla Dott.ssa Antonia Buscemi e assistita dal Consulente del Lavoro Dott. Enzo De Fusco (in seguito per brevità anche "la Società" e, congiuntamente, "Le Parti"),

E

- l'**Organizzazione Sindacale FILCAMS-CGIL**, rappresentata da Luca De Zolt — segreteria nazionale; Riccardi Luigi, Segreteria Provinciale Napoli **FILCAMS-CGIL**; Marisei Fabio quale R.S.A. (in seguito per brevità anche "l'Organizzazione Sindacale" e, congiuntamente, "Le Parti").

### PREMESSO CHE

- La Società NAPOLI BINGO S.r.l., si occupa dell'esercizio e della raccolta in rete fisica del gioco del Bingo, istituito con il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in attuazione delle previsioni contenute all'art. 16, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133.
- La Società impiega nell'unità produttiva di Napoli 20 unità lavorative di cui n. 1 dipendente con contratto part-time strutturalmente connesso all'attività aziendale.
- La Società, in seguito alla decisione di cessare la raccolta in rete fisica del gioco del bingo, ha attivato, in data 20 settembre 2017, la procedura per riduzione di personale ex artt. 4 e 24, L. 223/91 per complessivi n. 18 lavoratori (FTE 17,62), impiegati nella sala bingo sita in Napoli.
- L'Organizzazione Sindacale, nell'ambito dell'esame congiunto, preso atto di quanto comunicato dalla Società, ha manifestato la preoccupazione per gli esuberi dichiarati, con particolare riferimento alle conseguenze sociali ed economiche, rendendosi tuttavia disponibile ad un confronto volto al raggiungimento di un accordo; a tal fine il sindacato ha formalmente chiesto alla Società soluzioni alternative rispetto a quelle proprie di una procedura di licenziamento collettivo per eccedenza di personale ex artt. 4 e 24, L.223/91.
- Le parti, in aggiunta all'accordo di mobilità non oppositiva sottoscritto in data odierna, hanno concordemente ritenuto che la crisi dell'unità produttiva di Napoli possa essere gestita mediante un



accordo di cui all'art. 31 del D.lgs. 148/2015, con ricorso all'assegno di solidarietà erogato dal Fondo di Integrazione Salariale dell'INPS, che stabilisca una riduzione dell'orario di lavoro.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso, dopo ampio dibattito ed approfondita discussione, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 148/2015 convengono che la riduzione dell'orario di lavoro consente di evitare il licenziamento dei lavoratori dichiarati in esubero e che interesserà complessivamente n. 19 lavoratori pari a 18,62 FTE.
3. Sarà interessato dalla riduzione di orario il personale impiegato nell'unità produttiva di Napoli con anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni espressamente elencato nell'allegato 1, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale strutturale.
4. Il presente accordo trova applicazione per 12 mesi a partire dall'1/12/2017 e fino al 30/11/2018.
5. Le parti concordano l'applicazione di una percentuale massima di riduzione di orario del 40%. La percentuale di riduzione di orario è da intendersi quale media della riduzione di orario applicata nell'unità produttiva.  
Resta fermo che la percentuale massima di riduzione di orario è stata determinata in relazione all'attuale numero degli esuberanti pertanto sarà riproporzionata in base alla riduzione di essi derivante dall'adesione alla mobilità non oppositiva e dalle assenze prolungate.
6. Le parti concordano che la riduzione di orario sarà applicata su base mensile nei limiti di cui all'art. 31 comma 3 del D.lgs. 148/2015.
7. Le Parti convengono, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente, che ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.lgs. 148/2015, la Società potrà richiamare in servizio il personale coinvolto nel regime di riduzione di orario fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro, al verificarsi di dinamiche fisiologiche di natura organizzativa (ad esempio, sostituzione di personale assente per malattia, maternità, infortunio, ferie o qualunque altra tipologia di assenza; variazione di turni di lavoro; incrementi di attività) e/o per importanti esigenze aziendali che possono realizzarsi nel corso di validità del presente contratto (ad esempio, ristrutturazione Sala Bingo, campagne commerciali, eventi promozionali).
8. Per le richiamate finalità di cui al punto 7 l'Azienda provvederà a comunicare agli organi competenti l'individuazione dei lavoratori interessati all'incremento dell'orario di lavoro, la maggiorazione dell'orario, le motivazioni del ricorso alla maggiorazione oraria e la determinazione dell'incremento orario.
9. In conformità alle istruzioni contenute nel messaggio INPS n. 4885 del 2016 il Fondo di Integrazione Salariale provvederà al pagamento diretto dell'integrazione salariale, di cui all'art. 3 del D.lgs.

148/2015, relativamente al trattamento retributivo perso dai lavoratori coinvolti dalla riduzione dell'orario di lavoro.

10. Durante la vigenza del presente accordo non sarà possibile, in riferimento all' unità produttiva di Napoli, richiedere prestazioni di lavoro straordinario (eccezion fatta per quello avente carattere personale ed eccezionale secondo le vigenti normative di legge).

Anche i lavoratori, nonché i loro responsabili, dovranno attenersi a quanto previsto dal presente accordo, evitando assolutamente sulla base dei principi di buona fede e di leale collaborazione, l'effettuazione di ore di lavoro non autorizzate. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni, la Società si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti disciplinari che saranno ritenuti opportuni nel caso di specie.

11. L' allegato costituisce parte integrante del presente accordo.


12. Le parti concordano che, su richiesta di una di esse, si terranno incontri di monitoraggio del presente accordo.

Allegato:

- 1) Elenco nominativo lavoratori in regime di riduzione di orario.

Letto, confermato e sottoscritto

NAPOLI BINGO S.r.l.

  
Dott. Enzo De Fusco

FILCAMS CGIL

  
RSA